

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2021

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI DI RISANAMENTO E FINANZIAMENTO DI CUI AL TITOLO XVI (MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento in materia di piani di risanamento e finanziamento di cui al Titolo XVI (Misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione) del Codice delle assicurazioni private (CAP).

Con tale schema di Regolamento si intende, in particolare, disciplinare il processo di redazione e approvazione, nonché i contenuti dei piani di risanamento e di finanziamento, sia a livello individuale che di gruppo, in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 222, 222-bis, 223-ter e 227 del CAP.

Lo schema di Regolamento provvede, inoltre, ad apportare i necessari adeguamenti al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 26 febbraio 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: pianodirisanamento@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato *word*. I dati personali forniti partecipando alla pubblica consultazione saranno trattati dall'Istituto (titolare del trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 12 gennaio 2021

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI DI RISANAMENTO E FINANZIAMENTO DI CUI AL TITOLO XVI (MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo e principi ispiratori del Regolamento

Con il presente documento si sottopone alla consultazione lo schema di Regolamento che detta le disposizioni di dettaglio riguardanti il contenuto dei piani di risanamento e di finanziamento, individuali e di gruppo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 223-ter del CAP. Lo schema di Regolamento disciplina altresì profili attuativi concernenti il processo di predisposizione e autorizzazione dei suddetti piani.

A seguito del recepimento della direttiva *Solvency II*¹, il CAP contempla infatti, a differenza del regime previgente, un termine per la presentazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento da parte dell'impresa stabilito, rispettivamente, in due mesi e in un mese a decorrere dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisito Patrimoniale Minimo². Il CAP richiede, inoltre, in aderenza alla direttiva europea, che l'impresa, attraverso le misure illustrate nei piani di risanamento e di finanziamento, ripristini il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o il Requisito Patrimoniale Minimo, rispettivamente, entro sei mesi ed entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza degli stessi (articoli 222, comma 2-bis, 222-bis, comma 2, e 227, comma 3, del CAP).

I termini procedurali di approvazione dei piani in argomento, previsti anche dal previgente regime *Solvency I*, sono attualmente disciplinati dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi. A seguito dell'entrata in vigore del regime *Solvency II*, si interviene sul suddetto Regolamento IVASS n. 7/2014, al fine di coordinarlo con la vigente normativa primaria.

Nel disciplinare nel merito i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento e nel piano di finanziamento, si è seguito un approccio *principle based*, senza prevedere schemi e *report* predefiniti ma, piuttosto, delineando una cornice e un contenuto minimo. Tale approccio assicura sia al soggetto vigilato che all'Istituto la necessaria flessibilità nella determinazione degli elementi da indicare nel caso concreto. In particolare è prevista un'applicazione proporzionale qualora il soggetto vigilato ripristini l'osservanza del Requisito Patrimoniale entro il termine previsto per la presentazione del piano.

2. Schema di Regolamento IVASS

Premesso il quadro normativo di riferimento delineato dal CAP, si è provveduto a predisporre, con lo schema di Regolamento in consultazione, una disciplina attuativa che dettagli, a livello contenutistico e procedimentale, le fasi di predisposizione e approvazione dei piani di risanamento e finanziamento.

¹ Direttiva 2009/138/CE.

² Cfr. articoli 222, 222-bis e 227 del CAP.

o o o

All'esito della procedura di pubblica consultazione l'IVASS renderà pubblici i risultati e le proprie conseguenti determinazioni (Cfr. pagina 1 del presente documento).

Struttura del Regolamento

Lo schema di Regolamento si compone di 12 articoli suddivisi in 3 Capi.

Si riporta di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

CAPO I - Disposizioni di carattere generale - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione (**art. 3**).

Lo schema di Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 190, comma 1, e 191, comma 1, lettera b) del CAP, secondo cui l'IVASS emana regolamenti e altre disposizioni di carattere generale concernenti la sana e prudente gestione delle imprese, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati nonché le condizioni di esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione.

Lo schema di Regolamento è altresì predisposto in attuazione dell'articolo 223-*ter* del CAP che richiede all'IVASS di emanare le norme riguardanti, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento e nel piano di finanziamento (articoli 222, 222-*bis*, e 227 del CAP).

Lo schema di Regolamento prevede un articolo dedicato alle definizioni, rimandando a quanto previsto nel CAP laddove non diversamente specificato.

Viene altresì delimitato il perimetro di applicazione soggettivo dello schema di Regolamento, individuando i soggetti cui le previsioni in esso contenute sono indirizzate.

CAPO II - Piano di risanamento e piano di finanziamento individuale e di gruppo - si compone di un articolo iniziale che definisce il processo di predisposizione e di approvazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento (**art. 4**) e di due sezioni che regolano, rispettivamente, il contenuto dei piani individuali e di gruppo (**Sezione I** e **Sezione II**).

Articolo 4 - Processo di predisposizione e di approvazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento - ai fini dell'individuazione dell'*iter* procedimentale in oggetto e, in particolare, per la determinazione dei termini entro i quali i piani devono essere rispettivamente presentati e approvati e i requisiti patrimoniali ripristinati, si è reso necessario individuare il momento iniziale da cui far decorrere i termini suddetti.

Lo schema di Regolamento prevede l'obbligo, in capo all'impresa, di convocare immediatamente l'organo amministrativo per rilevare l'inosservanza del requisito patrimoniale. Si è inoltre stabilito che l'organo amministrativo informi l'IVASS non appena rilevata tale inosservanza. Pertanto, dal momento della rilevazione dell'inosservanza, decorrono i termini procedurali normativamente previsti. Nell'istanza l'impresa deve altresì indicare le circostanze in cui la criticità si è manifestata. L'indicazione di dette circostanze potrebbe assumere rilievo sotto il più generale profilo del rispetto delle norme che presidiano la tempestività e la correttezza delle comunicazioni che le imprese sono tenute ad effettuare a fini di vigilanza.

In difetto di comunicazione da parte dell'impresa o ove la violazione del requisito sia rilevata direttamente dall'IVASS, sarà quest'ultimo a richiedere direttamente all'impresa di presentare,

“ai fini dell’approvazione, un piano fondato su basi realistiche”³. Nel caso di intervento dell’IVASS il termine decorre dalla richiesta dell’Istituto, atteso che solo in tale momento può ritenersi acquisita dall’impresa e, quindi, “rilevata” la violazione del requisito patrimoniale.

La competenza per la predisposizione e per l’approvazione del piano ricade, rispettivamente, sull’alta direzione e sull’organo amministrativo dell’impresa. Il piano deve essere altresì accompagnato da una relazione sottoscritta dai titolari della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale, che, unitamente al piano medesimo, deve essere trasmessa all’organo di controllo.

È inoltre disciplinata la tempistica per l’approvazione dei piani di risanamento e di finanziamento, determinando il termine per l’approvazione, da parte dell’Istituto, del piano di risanamento in 45 giorni e del piano di finanziamento in 30 giorni.

È prevista la sospensione del procedimento per necessità istruttorie la cui durata, tenuto conto del termine perentorio entro il quale deve ripristinarsi l’osservanza, è stata definita, in deroga alla previsione generale di cui all’art. 7 del Regolamento IVASS n. 7/2014 in 15 giorni per il piano di risanamento e in 5 giorni per il piano di finanziamento, attesa l’esigenza di osservare la tempistica individuata dalla normativa primaria di interesse.

La mancata adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza entro il termine prescritto equivale ad approvazione del piano da parte dell’IVASS.

Occorre precisare che, laddove l’adozione delle misure individuate nel piano siano riservate alla competenza dell’assemblea straordinaria, l’approvazione del piano da parte dell’IVASS è subordinata all’adozione della relativa delibera assembleare entro il termine prescritto dal CAP per il ripristino del requisito patrimoniale.

Successivamente alla presentazione del piano, l’impresa comunica all’IVASS i fatti rilevanti eventualmente intervenuti, con particolare riguardo alle variazioni nell’entità dell’inosservanza.

Sezione I - Piano di risanamento e di finanziamento individuale - si individuano le informazioni e i dati che devono essere indicati nei piani individuali di risanamento (**art. 5**) e di finanziamento (**art. 7**) e gli obblighi di *reporting* dell’impresa verso l’Autorità di Vigilanza in relazione all’esecuzione di tali piani (**art. 6 e art. 8**).

Lo schema di Regolamento disciplina il profilo contenutistico dei piani di risanamento e di finanziamento secondo un approccio *principle based*, prevedendo una cornice e un contenuto minimo. Nella prospettiva di riduzione degli oneri a carico delle imprese, qualora il requisito patrimoniale sia stato ripristinato entro il termine previsto per la presentazione del piano, le informazioni da indicare sono graduate secondo un principio di proporzionalità e le proiezioni concernenti gli effetti delle misure proposte sulle grandezze economiche e patrimoniali e sulla situazione di liquidità sono effettuate su un orizzonte temporale o con una frequenza ridotti.

Con riguardo agli obblighi di *reporting*, l’articolo 222, comma 2-*octies*, del CAP prevede espressamente che l’impresa invii relazioni sull’esecuzione del piano di risanamento con cadenza trimestrale. Il Regolamento prevede che la relazione sia presentata quindici giorni

³ Articoli 222, comma 2, 222-*bis*, comma 2, e 227, comma 2, del CAP.

dopo il termine di sei mesi previsto per ristabilire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e che la relazione sia presentata successivamente ogni tre mesi⁴.

In analogia alla relazione sull'esecuzione del piano di risanamento, lo schema di Regolamento prevede un'informativa successiva al ripristino anche nel caso di approvazione di piani di finanziamento individuali.

Sezione II - Piano di risanamento e di finanziamento di gruppo - si individuano le informazioni ulteriori che devono essere indicate nei piani di risanamento e finanziamento di gruppo, nonché gli obblighi di *reporting* riferiti alla relativa esecuzione (**art. 9**) e si disciplinano i piani di risanamento e di finanziamento centralizzati (**art. 10**).

Nel CAP e nella direttiva *Solvency II* non si rinviene una definizione di Requisito Patrimoniale Minimo a livello di gruppo. Tuttavia, l'articolo 216-*quinquies* del CAP fornisce una regola di calcolo e rinvia espressamente alle disposizioni sul piano di finanziamento di cui all'articolo 222-*bis*, commi 1 e 2. Pertanto, lo schema di Regolamento disciplina anche il piano di finanziamento che deve essere predisposto qualora non sia osservato il Requisito Patrimoniale Minimo di gruppo come sopra definito.

Similmente a quanto previsto per i piani di finanziamento individuali, anche per i piani di risanamento e finanziamento di gruppo, lo schema di Regolamento prevede relazioni successive.

Nel caso in cui più società appartenenti al gruppo facciano registrare inosservanze dei requisiti patrimoniali, lo schema di Regolamento richiede la redazione e l'invio di un unico piano da parte dell'ultima società controllante, previa approvazione da parte degli organi amministrativi delle imprese inosservanti. Ciò in analogia a quanto previsto solo per l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato dall'articolo 216-*quinquies*, comma 3, del CAP⁵.

CAPO III - Disposizioni finali - disciplina i necessari adeguamenti al mutato quadro normativo da introdurre nel Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 (**art. 11**) e contiene le previsioni relative alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto e alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari (**art. 12**).

⁴ Le relazioni potrebbero essere più di una, oltre che nei casi di proroga di tre mesi o di sette anni previsti dall'articolo 222 del CAP, anche nel caso in cui i piani prevedano l'adozione di misure operative ulteriori rispetto al ripristino del Requisito Patrimoniale che deve comunque avvenire nel termine di sei o tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza, rispettivamente, del SCR e del MCR. Le relazioni sono presentate fino a che l'IVASS ne ravvisi l'opportunità ai fini di una valutazione compiuta nel tempo in merito alla progressiva attuazione dei piani medesimi.

⁵ Anche in tal caso le comunicazioni sono effettuate dall'ultima società controllante.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(c.d. AIR PRELIMINARE)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6, comma 2 e 7, comma 1, e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

L'analisi ha riguardato essenzialmente alcuni aspetti critici già evidenziati nella relazione di presentazione dello schema di Regolamento e concernenti il momento di rilevazione dell'inosservanza dei requisiti patrimoniali. Tale profilo è stato pertanto oggetto di specifica AIR, tenuto conto dei potenziali impatti rilevanti sui termini procedurali di predisposizione e di approvazione dei piani e sui tempi di ripristino del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo.

1. Scenario di riferimento

Le norme di rango primario concernenti la disciplina dei piani di risanamento e di finanziamento si limitano a delineare la cornice della fattispecie, rimandando alla normativa secondaria dell'IVASS la definizione di taluni profili di dettaglio relativi, da un lato agli aspetti contenutistici dei piani e, dall'altro, alla fase procedurale di predisposizione e autorizzazione degli stessi.

2. Obiettivi

In generale si ritiene che lo schema di Regolamento dia attuazione a disposizioni del CAP caratterizzate da ristretti margini di discrezionalità. Si è in particolare inteso disciplinare il contenuto dei piani in un'ottica quanto più possibile *principle based* senza prevedere schemi e *report* rigidi. Sono state inoltre introdotte disposizioni volte ad agevolare la predisposizione e l'analisi dei piani (vedi ad esempio i piani centralizzati). Si ritiene infine che le disposizioni non comportino apprezzabili costi addizionali per le imprese.

3. Processo di analisi, valutazione delle opzioni e individuazione dell'opzione preferita

Nell'ambito del processo di AIR preliminare sono state valutate le possibili opzioni percorribili ai fini dell'elaborazione del Regolamento.

È stata sottoposta ad AIR la disposizione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) (Momento di rilevazione dell'inosservanza), evidenziando le seguenti possibili opzioni:

1. non indicare nulla in merito alla data di rilevazione e lasciare che la prescrizione continui ad essere disciplinata dalla normativa primaria (CAP) - (cd. opzione zero);
2. prevedere che le imprese, all'interno del piano presentato all'Istituto diano evidenza della data di rilevazione dell'inosservanza;
3. indicare, all'interno dello schema di Regolamento, la data che deve essere presa in considerazione per individuare il momento in cui si è rilevata l'inosservanza del requisito di capitale.

Tenuto conto della peculiarità della materia, le valutazioni sono state di carattere qualitativo. Con riferimento alla predetta tematica, sono indicate nella tabella che segue le alternative

regolamentari ritenute percorribili. Ne sono quindi illustrati i principali aspetti positivi e le criticità, analizzati in modo da motivare adeguatamente la scelta da ultimo individuata, operata tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'efficacia dell'azione di vigilanza.

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1. Non indicare nulla in merito alla data di rilevazione e lasciare che la prescrizione continui ad essere disciplinata dalla normativa primaria (CAP).	a) Massima flessibilità per l'impresa nell'individuare il momento di rilevazione dell'inosservanza secondo le fattispecie concrete che si dovessero verificare.	a) Indeterminatezza del momento della rilevazione. b) Possibile riferimento a momenti a rilevanza interna non verificabili.
2. Prevedere che le imprese, all'interno del piano presentato all'Istituto diano evidenza della data di rilevazione dell'inosservanza.	a) Adeguata flessibilità concessa alle imprese. b) Riferimento al momento in cui l'inosservanza viene formalmente rilevata dall'organo amministrativo. c) Chiara individuazione del momento iniziale. d) Giustificazione del momento di rilevazione interna rimessa all'impresa sulla base del monitoraggio continuativo assicurato dal sistema di gestione dei rischi.	a) Necessità per l'impresa di giustificare il momento di rilevazione interna sulla base del monitoraggio continuativo assicurato dal sistema di gestione dei rischi.
3. Indicare, all'interno dello schema di Regolamento, la data che deve essere presa in considerazione per individuare il momento in cui si è rilevata l'inosservanza del requisito di capitale.	a) Certezza della data di riferimento. b) Chiara individuazione del momento iniziale.	a) Difficoltà di individuare un riferimento certo valido in tutte le circostanze.

La scelta normativa, rappresentata all'interno dello schema di Regolamento, è ricaduta sulla seconda opzione che conferisce maggiore chiarezza al procedimento pur lasciando margini di flessibilità all'impresa sul momento di evidenza. Ciò consente di perseguire l'obiettivo dell'atto normativo ma anche di contemperare le esigenze del destinatario della disposizione.

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI DI RISANAMENTO E FINANZIAMENTO DI CUI AL TITOLO XVI (MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 223-ter,

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

CAPO II – Piano di risanamento e piano di finanziamento individuale e di gruppo

- Art. 4 (Processo di predisposizione e di approvazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento)

Sezione I - Piano di risanamento e piano di finanziamento individuale

- Art. 5 (Contenuto del piano di risanamento individuale)
- Art. 6 (Relazione sull'esecuzione del piano di risanamento individuale)
- Art. 7 (Contenuto del piano di finanziamento individuale)
- Art. 8 (Relazione sull'esecuzione del piano di finanziamento individuale)

Sezione II - Piano di risanamento e piano di finanziamento di gruppo

- Art. 9 (Contenuto e relazione sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento di gruppo)
- Art. 10 (Piano di risanamento e piano di finanziamento di gruppo centralizzati)

CAPO III – Disposizioni finali

- Art. 11 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014)
- Art. 12 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

CAPO I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 190, comma 1, 191, comma 1, lettera b) e 223-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:

- a) “alta direzione”: l’amministratore delegato, il direttore generale nonché la dirigenza responsabile ad alto livello del processo decisionale e di attuazione delle strategie;
- b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- c) “fabbisogno di solvibilità globale”: il fabbisogno individuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 30-*ter*, comma 2, lettera a), del Codice e di cui all’articolo 262 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014;
- d) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- e) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all’articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- f) “piano di risanamento”: il piano presentato dall’impresa, anche su richiesta dell’IVASS, a seguito della rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello individuale, ai sensi dell’articolo 222 del Codice, o a livello di gruppo, ai sensi dell’articolo 227 del Codice;
- g) “piano di finanziamento”: il piano a breve termine presentato dall’impresa, anche su richiesta dell’IVASS, a seguito della rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo a livello individuale, ai sensi dell’articolo 222-*bis* del Codice, o a livello di gruppo, ai sensi dell’articolo 216-*quinquies* del Codice;
- h) “Requisito Patrimoniale di Solvibilità”: il requisito calcolato, a livello individuale, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-*bis*, Sezione I, II e III, e, a livello di gruppo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 216-*ter* e seguenti del Codice e relative disposizioni di attuazione;
- i) “Requisito Patrimoniale Minimo”: il requisito calcolato, a livello individuale, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-*bis*, Sezione IV, e, a livello di gruppo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 216-*quinquies*, comma 2, del Codice;
- j) “ultima società controllante italiana”: la società di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice o la società individuata dall’IVASS ai sensi dell’articolo 210, comma 3, del Codice.

Art. 3 **(Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle:
 - a) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - b) sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - c) imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;

d) ultime società controllanti italiane. Se tali società sono a loro volta controllate da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro, le disposizioni si applicano nell'ipotesi in cui l'IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell'articolo 220-bis, comma 3, del Codice e dell'articolo 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.

CAPO II – Piano di risanamento e piano di finanziamento individuale e di gruppo

Art. 4

(Processo di predisposizione e di approvazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento)

1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 3 è immediatamente convocato per rilevare l'inosservanza del requisito patrimoniale. Alla chiusura della riunione l'organo amministrativo informa l'IVASS della rilevazione dell'inosservanza. Laddove l'inosservanza sia rilevata dall'Istituto, il procedimento ha inizio dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'impresa.
2. Il piano, predisposto dall'alta direzione, è approvato dall'organo amministrativo. Il piano è fondato su basi realistiche ed è supportato da una relazione sottoscritta dai titolari della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Il piano e la relazione sono trasmessi all'organo di controllo.
3. Nella relazione di cui al comma 2 i titolari della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale attestano la coerenza delle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i).
4. Nel caso in cui l'impresa appartiene a un gruppo per il quale è costituito un collegio delle Autorità di vigilanza, il piano di risanamento e di finanziamento presentato all'IVASS e le successive relazioni sulla sua esecuzione sono accompagnati dalla traduzione in lingua inglese.
5. L'IVASS approva il piano di risanamento entro quarantacinque giorni e il piano di finanziamento entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'impresa del piano completo dei dati e delle informazioni indicati nelle Sezioni I e II.
6. Entro i termini di cui al comma 5, l'IVASS può richiedere all'impresa l'acquisizione di dati e informazioni ulteriori e di maggior dettaglio rispetto a quelli indicati nelle Sezioni I e II. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione della risposta dell'impresa. La sospensione non può eccedere i quindici giorni per il piano di risanamento e i cinque giorni per il piano di finanziamento. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni ricevute non comportano una nuova sospensione dei termini.

7. La mancata adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza entro il termine di conclusione del procedimento equivale ad approvazione del piano.
8. Successivamente alla presentazione del piano, l'impresa comunica all'IVASS i fatti rilevanti eventualmente intervenuti e, in particolare, le variazioni nell'entità dell'inosservanza ove significative.
9. Se le misure da adottare sono riservate dall'atto costitutivo o espressamente attribuite dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria, l'approvazione del piano è subordinata alla delibera delle misure necessarie entro i termini previsti dal Codice per ristabilire l'osservanza del requisito patrimoniale.

Sezione I - Piano di risanamento e di finanziamento individuale

Art. 5

(Contenuto del piano di risanamento individuale)

1. Il piano di risanamento delle imprese di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) contiene almeno i seguenti dati e informazioni:
 - a) evidenza della data e delle circostanze della rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con particolare riferimento al monitoraggio su base continuativa assicurato dal sistema di gestione dei rischi;
 - b) analisi delle cause che hanno determinato la situazione di crisi specificando:
 - (i) se si tratti di cause endogene o esogene;
 - (ii) se le cause siano attinenti a uno o più dei seguenti rischi: sottoscrizione, mercato, credito, liquidità, operativo;
 - (iii) le eventuali carenze nel sistema di gestione dei rischi;
 - c) gli effetti delle cause di cui alla lettera b):
 - (i) sulla solvibilità e sulla liquidità dell'impresa, riportando gli indicatori rilevanti, il momento temporale a cui si riferiscono, le modalità e le ipotesi di calcolo sottostanti nonché il confronto con la propensione al rischio e con le relative soglie di tolleranza in essere;
 - (ii) sull'operatività e sull'organizzazione dell'impresa;
 - d) individuazione delle strategie che si intendono adottare per il ripristino, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza, di un adeguato livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per la riduzione del profilo di rischio, con specifico riferimento:
 - (i) alla propensione al rischio;
 - (ii) agli obiettivi, in particolare, relativi alle politiche di investimento, al posizionamento dell'impresa nel mercato di riferimento, alla politica di riassicurazione e alle altre misure di attenuazione del rischio;
 - (iii) alle misure di governo societario in termini di regole gestionali e di controlli, con particolare riferimento al sistema di gestione dei rischi e alle funzioni fondamentali o essenziali e importanti;
 - (iv) agli assetti proprietari;

- e) indicazione delle misure operative di dettaglio che l'impresa ha adottato o intende adottare in attuazione delle scelte strategiche di cui al punto d). Per ciascuna delle misure, l'impresa:
- (i) motiva l'adozione e valuta la possibilità di successo tenuto conto dei vincoli derivanti dagli eventuali ostacoli di carattere pratico o giuridico, dalla situazione generale dell'economia e dalle caratteristiche dell'impresa;
 - (ii) indica gli organi, le unità organizzative e i soggetti responsabili per l'esecuzione delle stesse e i relativi tempi di attuazione;
 - (iii) valuta i possibili effetti reputazionali per l'impresa e per il mercato;
- f) previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui alle lettere d) ed e) con la proiezione delle rilevanti grandezze economiche e patrimoniali, valutate secondo i principi utilizzati a fini di vigilanza, su un orizzonte temporale almeno pari a tre anni e con indicazione, almeno, degli elementi di cui all'articolo 223-ter, comma 1, lettere a), b) e d) del Codice e del fabbisogno di solvibilità globale. L'impresa confronta gli indicatori di solvibilità desumibili dalle predette previsioni con la propensione al rischio e le relative soglie di tolleranza;
- g) previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui ai punti d) ed e) sul bilancio di esercizio con la proiezione delle rilevanti grandezze economiche e patrimoniali su un orizzonte temporale almeno pari a tre anni e con indicazione, almeno, degli elementi di cui all'articolo 223-ter, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice;
- h) previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui ai punti d) ed e) sulla situazione di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita su un orizzonte temporale almeno pari a tre anni;
- i) indicazione delle principali ipotesi di stima delle previsioni di cui ai punti f), g) e h) e indicazione degli scostamenti rilevanti dalle ipotesi utilizzate per l'ultima relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa;
- j) indicazione delle unità organizzative incaricate della gestione dei dati, della stima delle ipotesi e dell'elaborazione delle previsioni di cui ai punti f), g) e h);
- k) il piano di comunicazione dello stato di crisi con evidenza delle modalità, dei responsabili, dei tempi, dei mezzi e dei soggetti, interni ed esterni, destinatari della comunicazione.
2. Qualora l'impresa abbia ripristinato l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità entro il termine previsto per la presentazione del piano, le informazioni da riportare sono graduate secondo un principio di proporzionalità e le proiezioni di cui al comma 1, lettere da f) ad h), sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno.

Art. 6

(Relazione sull'esecuzione del piano di risanamento individuale)

1. L'impresa presenta all'IVASS una relazione, approvata dall'organo amministrativo, concernente le misure adottate in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso, entro quindici giorni dalla data prevista dal Codice per il ripristino dell'osservanza del

Requisito Patrimoniale di Solvibilità. La relazione è presentata successivamente ogni tre mesi e fino a che l'IVASS ne ravvisi l'opportunità, per riferire sui progressi nell'adozione delle misure operative contenute nel piano.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene almeno:
 - a) un aggiornamento sullo stato di implementazione delle misure operative di dettaglio adottate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
 - b) l'indicazione degli scostamenti più significativi dalle principali ipotesi di stima delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), g) e h);
 - c) l'indicazione aggiornata dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo;
 - d) l'indicazione aggiornata del fabbisogno di solvibilità globale.

Art. 7

(Contenuto del piano di finanziamento individuale)

1. Il piano di finanziamento delle imprese di cui all'articolo 3 lettere a), b) e c) contiene i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 e tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) le strategie che si intendono adottare sono idonee a ripristinare, entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza, un adeguato livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo o a ridurre il profilo di rischio;
 - b) le proiezioni degli effetti delle misure di risanamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e) sulle grandezze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno, su base trimestrale, e riguardano esclusivamente gli elementi di cui all'articolo 223-ter, comma 1, lettere a), b) e d) del Codice;
 - c) la previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui all'articolo 5, comma 1, punti d) ed e) sul bilancio di esercizio sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno, su base semestrale;
 - d) la previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui all'articolo 5, comma 1, punti d) ed e) sulla situazione di liquidità sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno, su base mensile;
 - e) con riguardo alle principali ipotesi di stima delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 1, punto i) non è dovuta l'indicazione degli scostamenti rilevanti dalle ipotesi utilizzate per l'ultima relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa.
2. L'IVASS, comunica all'impresa se alcuni dei criteri di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non trovano applicazione.
3. Qualora l'impresa abbia ripristinato l'osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo entro il termine previsto per la presentazione del piano, le informazioni da riportare sono graduate secondo un principio di proporzionalità e le proiezioni di cui al comma 1, lettere b) e d), sono effettuate su base semestrale.

Art. 8

(Relazione sull'esecuzione del piano di finanziamento individuale)

1. L'impresa presenta all'IVASS una relazione, approvata dall'organo amministrativo, in cui illustra le misure adottate in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso. La relazione è presentata entro quindici giorni dalla data prevista dal Codice per il ripristino dell'osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene gli elementi di cui all'articolo 6, comma 2, punti a), b) e c).

Sezione II - Piano di risanamento e piano di finanziamento di gruppo

Art. 9

(Contenuto e relazione sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento di gruppo)

1. Il piano di gruppo dell'impresa di cui all'articolo 3, lettera d) contiene, oltre ai dati e alle informazioni indicati all'articolo 5, per il piano di risanamento, e all'articolo 7, per il piano di finanziamento, le seguenti informazioni:
 - a) con riferimento alle strategie per il ripristino di un adeguato livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo o del Requisito Patrimoniale Minimo di gruppo o per la riduzione del profilo di rischio:
 - (i) l'individuazione delle linee di *business*;
 - (ii) le funzioni interessate con particolare riferimento alle funzioni fondamentali o essenziali e importanti a livello di gruppo;
 - b) riguardo alle misure operative di dettaglio:
 - (i) gli interventi che si intendono adottare sull'ultima società controllante italiana e sulle singole società del gruppo, senza danneggiare la solidità finanziaria del gruppo stesso. A tal fine il piano riporta una stima degli impatti di tali interventi sulle singole società del gruppo;
 - (ii) le modalità tramite le quali sono assicurati il coordinamento e la coerenza delle misure da adottare, rispettivamente, a livello di ultima società controllante italiana o di altre società del gruppo interessate dal piano;
 - (iii) le necessarie forme di raccordo tra i processi di governo societario di gruppo e quelli delle singole società del gruppo;
 - (iv) le soluzioni idonee per superare gli ostacoli all'attuazione delle misure all'interno del gruppo con particolare riferimento agli ostacoli, di carattere pratico o giuridico, all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività all'interno del gruppo.
2. Al piano di risanamento e di finanziamento di gruppo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8.

Art. 10

(Piano di risanamento e piano di finanziamento di gruppo centralizzati)

1. L'ultima società controllante italiana presenta un piano unico nei casi in cui i presupposti per la presentazione del piano di risanamento si verificano per più di una delle imprese di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) appartenenti al gruppo. Il piano, comprende gli elementi indicati all'articolo 5, riferiti sia all'ultima società controllante sia alle imprese controllate, e gli elementi di cui all'articolo 9, comma 1, riferiti al gruppo.
2. L'ultima società controllante presenta un piano unico nei casi in cui i presupposti per la presentazione del piano di finanziamento si verificano per più di una delle imprese di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) appartenenti al gruppo. Il piano, comprende gli elementi indicati all'articolo 7, riferiti sia all'ultima società controllante sia alle imprese controllate, e gli elementi di cui all'articolo 9, comma 1, riferiti al gruppo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il piano predisposto dall'ultima società controllante è approvato, per quanto di competenza, dall'organo amministrativo delle imprese del gruppo per le quali si sono verificati i presupposti per la presentazione del piano di risanamento o di finanziamento.

CAPO III – Disposizioni finali

Art. 11

(Modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014)

1. I punti 23, 25 e 27 dell'allegato 1, Sezione II - Procedimenti di Vigilanza d'ufficio, lettera A. Vigilanza sulle imprese di assicurazione, salvaguardia, risanamento, liquidazione e misure cautelari, del Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, sono così sostituiti:

23	<i>Approvazione del piano di risanamento</i>	<i>Art. 222, comma 2, Cod. ass.</i>	<i>Servizio Vigilanza Prudenziale</i>	<i>45 gg. dalla data di presentazione del piano</i>
25	<i>Approvazione del piano di finanziamento</i>	<i>Art. 222-bis, comma 2, Cod. ass.</i>	<i>Servizio Vigilanza Prudenziale</i>	<i>30 gg. dalla data di presentazione del piano</i>
27	<i>Approvazione del piano di risanamento di gruppo</i>	<i>Art. 227, comma 2, Cod. ass.</i>	<i>Servizio Vigilanza Prudenziale</i>	<i>45 gg. dalla data di presentazione del piano</i>

2. All'allegato 1, Sezione II - Procedimenti di Vigilanza d'ufficio, lettera A. Vigilanza sulle imprese di assicurazione, salvaguardia, risanamento, liquidazione e misure cautelari, del Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, è aggiunto il seguente punto *27-bis*:

<i>27-bis</i>	<i>Approvazione del piano di finanziamento di gruppo</i>	<i>Artt. 216-quinquies, comma 3 e 222-bis, comma 2, Cod. ass.</i>	<i>Servizio Vigilanza Prudenziale</i>	<i>30 gg. dalla data di presentazione del piano</i>
---------------	--	---	---------------------------------------	---

Art. 12
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta.